

## CORTE DI GIUSTIZIA UE COURT OF JUSTICE EU

di Lorenzo Belvini

### LO STATO DI ESECUZIONE DEL M.A.E. PUÒ RIFIUTARE LA CONSEGNA ANCHE QUANDO IL REATO SIA PUNIBILE, SECONDO IL PROPRIO DIRITTO INTERNO, CON LA SOLA PENA PECUNIARIA

(Corte di Giustizia U.E., Prima Sezione, 13 dicembre 2018, causa C-514/17)

La decisione in commento verte sull'interpretazione dell'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI (relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri); in particolare, si chiede alla Corte di Giustizia quali siano i presupposti che consentono allo Stato membro di esecuzione di non eseguire il mandato di arresto europeo emesso nei confronti di una persona che risiede stabilmente in tale Stato, anche se il reato per il quale il m.a.e. è stato emesso è punibile nello stato di esecuzione con la sola pena pecuniaria.

Una rapida ricognizione della vicenda giudiziaria è utile per comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione in commento.

Le autorità giudiziarie della Romania emettevano mandato di arresto europeo nei confronti di M.S., per l'esecuzione della pena detentiva di un anno e due mesi irrogata dal Judecătoria Carei (Tribunale di primo grado di Carei, Romania).

L'autorità giudiziaria del Belgio (Tribunale di Liegi) – Paese in cui M.S. si era trasferito e dove risiedeva stabilmente – disponeva l'esecuzione del mandato di arresto europeo. Avverso tale decisione proponeva appello M.S.; a fondamento del gravame proposto si poneva l'art. 6, punto 4, della legge belga sul mandato di arresto europeo (con cui il Belgio ha recepito l'art.4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI), il quale consente di negare l'esecuzione del m.a.e. «emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, qualora la persona interessata sia belga o risieda in Belgio e qualora le autorità belghe competenti si impegnino ad eseguire tale pena o misura di sicurezza conformemente alla legge belga».

La Corte di appello belga, investita del gravame, osservava però che i reati per i quali M.S. era stato condannato in Romania alla pena detentiva, in Belgio erano puniti con la sola sanzione pecuniaria; tale circostanza impediva al Belgio di eseguire la detta pena detentiva, di conseguenza non era possibile rifiutare l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei confronti di M.S. A tal riguardo va, infatti, considerato il divieto di convertire una pena detentiva in sanzione pecuniaria previsto, in modo espresso dall'art. 8, § 3, della decisione quadro 2008/909/GAI (relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea); la norma *de qua*, quindi, era ostativa all'esecuzione in Belgio della pena detentiva indicata nel mandato di arresto europeo emesso dalle autorità rumene.

L'impossibilità di rifiutare l'esecuzione del m.a.e. era, tuttavia, secondo la Corte di appello belga, in contrasto con gli arresti giurisprudenziali della Corte di Giustizia UE, che riconoscono «una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui è stata condannata» (C. giust. UE, 5 settembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C-42/11 e C. Giust. UE, 29 giugno 2017, Poplawski, V-579/15).

Veniva, quindi, proposta questione pregiudiziale, con la quale si chiedeva se l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, ammette il rifiuto di eseguire un m.a.e. emesso nei confronti di una persona residente nello Stato membro di esecuzione, per consentire il reinserimento sociale di tale soggetto, anche se il reato indicato nel mandato è punibile con la sola pena pecuniaria.

La Corte di Giustizia UE, nel risolvere la questione prospettata dal giudice belga, osserva che il principio del riconoscimento reciproco, posto alla base della decisione quadro 2002/584/GAI, non implica «un obbligo assoluto di esecuzione del mandato di arresto europeo»; l'art. 4, punto 6, della detta decisione quadro rappresenta, infatti, una delle ipotesi in cui un Paese membro dell'UE ha la facoltà, nei ca-

si ivi indicati in modo tassativo, di rifiutare l'esecuzione del m.a.e. disponendo che la pena inflitta debba essere applicata nel proprio territorio.

Nella decisione in commento viene, altresì, precisato che la norma ostativa alla conversione delle pene detentive in sanzioni pecuniarie (art. 8, § 3, della decisione quadro 2008/909/GAI) non pregiudica, in alcun modo, l'applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa sancita dall'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, poiché «il legislatore dell'Unione ha espressamente previsto che le suddette disposizioni [2008/909/GAI] sono applicabili soltanto nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni di quest'ultima [2002/584/GAI]».

Secondo i Giudici lussemburghesi la possibilità di non eseguire il m.a.e., prevista dall'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, implica, nondimeno, un obbligo per l'autorità giudiziaria di verificare se la pena indicata nel mandato possa essere effettivamente applicata in modo conforme al proprio diritto interno. Tuttavia, la valutazione che i giudici del Paese di esecuzione devono compiere non consente, in modo automatico, il rifiuto di eseguire il m.a.e. se la propria legislazione prevede una mera pena pecuniaria per il reato che sta alla base del mandato di arresto.

La Corte di Giustizia, quindi, riserva al giudice nazionale che intenda non eseguire il m.a.e. sulla base del motivo facoltativo sancito dall'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, il dovere di accertare che, anche quando il reato posto alla base del m.a.e. sia punibile, ai sensi del diritto interno, solo con sanzione pecuniaria, tale diritto permette di eseguire, in modo effettivo, la pena detentiva inflitta dallo Stato membro emittente nei confronti della persona oggetto del mandato di arresto europeo.

\* \* \*

#### L'OMESSA INDICAZIONE NEL M.A.E. DELLA PENA ACCESSORIA NON È OSTATIVA ALLA SUA ESECUZIONE

*(Corte di Giustizia U.E., Prima Sezione, 6 dicembre 2018, causa C-551/18 PPU)*

La questione pregiudiziale sottoposta al vaglio della Corte, concerne l'eseguibilità di una pena accessoria – emessa per lo stesso reato e con la stessa sentenza con cui è stata applicata la pena principale – non indicata nel mandato di arresto europeo.

Il caso che ha generato la pronuncia della Corte di Giustizia trae origine da una sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Anversa, con la quale I.K., cittadino belga, veniva condannato alla pena principale di tre anni di reclusione e alla pena accessoria della “messa a disposizione del tribunale dell'esecuzione penale” per un periodo di dieci anni. Va precisato che, secondo il diritto belga, con la detta pena accessoria, il condannato, prima della “scadenza della pena principale”, viene privato della libertà personale o sottoposto a liberazione sotto sorveglianza, dal Tribunale dell'esecuzione penale qualora vi sia il rischio che egli “commetta gravi reati”.

Con riferimento alla sopra indicata sentenza, l'autorità giudiziaria belga emetteva mandato di arresto europeo nei confronti di I.K., che si era allontanato dal Belgio, omettendo però di indicare la pena accessoria alla quale lo stesso era stato condannato. Il Tribunale di Amsterdam, dopo l'arresto di I.K. ne disponeva, per l'esecuzione della pena detentiva indicata nel detto m.a.e., la consegna all'autorità giudiziaria del Belgio che lo poneva in stato di detenzione.

Successivamente il Tribunale dell'esecuzione penale di Anversa, disponeva l'applicazione della pena accessoria della “messa a disposizione” nei confronti di I.K.; durante tale procedimento però, l'interessato eccepeva che la consegna da parte dell'autorità dei Paesi Bassi concerneva esclusivamente la pena principale, di conseguenza la pena accessoria non poteva essere eseguita, in quanto la stessa non era stata indicata nel mandato di arresto europeo. L'autorità giudiziaria Belga, dunque, chiedeva all'autorità dei Paesi Bassi di assentire l'esecuzione della pena accessoria, tale richiesta veniva, tuttavia, rigettata; ciononostante il Tribunale dell'esecuzione penale di Anversa, rigettando le richieste di I.K., lo manteneva in stato di detenzione.

La Corte di Cassazione del Belgio, adita da I.K., sospendeva il procedimento e proponeva questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, chiedendo se, ai sensi dell'art. 8, § 1, lett. f) della decisione quadro 2002/584/GAI, per l'esecuzione della pena accessoria applicata con la medesima sentenza e per lo stesso reato per il quale è stata irrogata la pena principale, sia sufficiente l'indicazione nel m.a.e. della sola pena principale.

La Corte lussemburghese, investita della questione, premette che il rifiuto di eseguire il mandato di arresto europeo è legittimo solo nei casi eccezionali indicati, in modo tassativo, dalla decisione quadro 2002/584/GAI, di conseguenza la regola generale è l'esecuzione del mandato; il rigetto, invece, rappresenta una eccezione oggetto di esegesi restrittiva.

Nell'analizzare le norme che interessano il caso di specie, la Corte osserva come il requisito dell'indicazione nel m.a.e. della pena inflitta (art. 8, § 1, lett. f) della decisione quadro 2002/584/GAI), è previsto per consentire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di accertare che il m.a.e. sia stato emesso per l'esecuzione di una pena la cui durata sia superiore a quattro mesi di reclusione (soglia minima fissata dall'art. 2, § 1, della decisione quadro 2002/584/GAI).

Nel caso di specie, il mandato di arresto europeo indicava in tre anni di reclusione la pena principale applicata a I.K., «di conseguenza la menzione della stessa era sufficiente a garantire che il mandato di arresto europeo soddisfi il requisito della regolarità di cui all'art. 8, paragrafo uno lettera f)» della decisione quadro 2002/584/GAI; pertanto, sostiene la Corte, l'omessa indicazione della pena accessoria «non può incidere in alcun modo sull'esecuzione di tale pena nello Stato membro emittente in seguito alla consegna».

La Corte precisa, poi, che l'esecuzione di una pena accessoria non menzionata nel m.a.e., non determina alcuna violazione del principio di specialità, sancito dall'art. 27 della decisione quadro 2002/584/GAI, – che impedisce di sottoporre la persona consegnata a un procedimento penale, di condannarla o privarla della libertà «per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata». Nel caso di specie, invero, la pena accessoria non è stata aggiunta dopo la consegna, ma era stata applicata per il medesimo reato e con la stessa sentenza sulla cui base era stato emesso il mandato di arresto europeo, di conseguenza non è possibile ravvisare alcuna violazione del principio di specialità.

\* \* \*

#### LA MERA NOTIFICA DI UNO STATO MEMBRO DELLA PROPRIA INTENZIONE DI RECEDERE DALL'UE NON IMPEDISCE L'ESECUZIONE DEL M.A.E.

(Corte di Giustizia U.E., Prima Sezione, 19 settembre 2018, causa C-327/18 PPU)

La Corte di Giustizia UE è stata chiamata a pronunciarsi su un tema di grande attualità: la possibilità per un Paese membro dell'UE di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso da un altro Stato che ha manifestato, in modo ufficiale, la volontà di recedere dall'Unione.

La vicenda riguardava un cittadino irlandese, R.O., sottoposto a misura cautelare in Irlanda per effetto di due mandati di arresto europeo emessi dal Regno Unito.

R.O., si opponeva alla consegna, deducendo che il Regno Unito aveva notificato al presidente del Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione, ai sensi dell'art. 50 del TUE; R.O., prospettava quindi, il concreto rischio che i diritti riconosciuti dalla decisione quadro 2002/584/GAI (relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), potevano non essergli garantiti dopo il recesso del Regno Unito.

La High Court (Alta Corte irlandese), chiamata a pronunciarsi sulla detta opposizione, osservava come per effetto della procedura di recesso attivata ex art. 50 TUE, vi era la possibilità di stipulare accordi tra l'Unione e il Regno Unito, per disciplinare i relativi rapporti, ivi compresi quelli relativi l'applicazione della disciplina sul mandato di arresto europeo.

Tuttavia secondo i Giudici irlandesi, sino a quando non fossero stati regolati i rapporti tra Unione e Regno Unito, vi sarebbe stata incertezza circa il regime giuridico vigente nel Regno Unito a seguito del recesso, di conseguenza non era possibile garantire che i diritti previsti dal diritto dell'Unione europea, potessero essere ugualmente riconosciuti a seguito del recesso. Nello specifico la High Court irlandese osservava come il dubbio sul regime giuridico applicabile nel Regno Unito dopo il suo recesso dall'Unione, concerneva i seguenti profili: «il diritto alla deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato membro di esecuzione, previsto all'art. 26 della decisione quadro [2002/584/GAI relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri]; la cosiddetta regola "di specialità", di cui all'art. 27 della decisione quadro [2002/584/GAI]; la norma che limita la consegna o l'extradizione successiva, prevista all'art. 28 della decisione quadro [2002/584/GAI] e il rispetto dei diritti fonamen-

tali della persona consegnata conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Sulla scorta di tali motivi il giudice irlandese proponeva questione pregiudiziale, per verificare se la notifica da parte di un Paese membro della volontà di recedere dall'Unione sia ostativa alla consegna in quel Paese di una persona nei cui confronti era stata emesso un mandato di arresto europeo.

La Corte di Giustizia, sul punto, premette che il diritto dell'UE, si fonda sul principio di "fiducia reciproca" tra gli stati membri, il quale, con particolare riferimento al mandato di arresto europeo, si salda con il principio del "reciproco riconoscimento" (art. 1, § 2, della decisione quadro 2002/584/GAI); i casi che consentono a un Paese membro di rifiutare l'esecuzione del mandato sono, quindi, previsti in via eccezionale, solo nelle ipotesi previste in modo espresso dal diritto dell'UE.

A tal riguardo i Giudici lussemburghesi osservano come la mera notifica della volontà di recedere dall'Unione europea, non sospende l'applicazione del diritto dell'UE nei confronti dello Stato membro che ha manifestato la volontà rescindente; pertanto, l'eventuale rifiuto di eseguire il mandato di arresto europeo richiesto dal Regno Unito equivarrebbe «a una sospensione unilaterale della decisione quadro [2002/584/GAI]». A sostegno del proprio assunto la Corte lussemburghese osserva come la procedura delineata dall'art. 50 TUE preveda, dopo la notifica al Consiglio europeo della volontà di recedere, una fase negoziale e la conclusione di accordi idonei a disciplinare le modalità del recesso, il quale produrrà i propri effetti dalla stipula degli accordi, o in mancanza, dopo due anni dalla notifica al Consiglio europeo.

La decisione in commento, però, riserva al giudice nazionale la possibilità di verificare se sussistono «ragioni serie e comprovate», che consentano di ritenere che a seguito del recesso, la persona oggetto del mandato d'arresto rischi di essere privata dei diritti sanciti dal diritto dell'UE nel Paese di consegna. Con riferimento al caso specifico tuttavia, la Corte di Giustizia sostiene che avendo il Regno Unito aderito alla CEDU, va escluso il concreto rischio di un trattamento inumano o degradante nei confronti della persona da consegnare per effetto del mandato d'arresto europeo.